



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.1095 del 10 maggio 2014

Consiglio federale n.6 - Roma, 10 maggio 2014

DELIBERA N.374/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata l'esigenza di voler integrare e completare le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale, individuando specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni federali lavorative e sportive ed il comportamento nell'ambiente di lavoro e nell'attività sportiva;

considerata la volontà di adottare un Codice Etico con l'obiettivo di definire con ulteriore chiarezza l'insieme dei valori che la FIP riconosce, accetta e condivide;

ritenuto che il Codice Etico costituisca un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della FIP e dello sport della pallacanestro, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo;

DELIBERA

di approvare il Codice Etico federale come di seguito indicato:

PREMESSA

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito "FIP") nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi dello Stato e le norme dell'ordinamento sportivo in cui opera, richiamando la fondamentale importanza dei valori morali e sociali dello sport, quale momento di formazione dell'individuo e di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Costituzione italiana.

La FIP in particolare, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità.

La FIP ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

Richiamando le ragioni etico - politiche della particolare tutela riservata allo sport dall'Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente Codice Etico, che ha pertanto l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che la FIP riconosce, accetta e condivide.

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'immagine della FIP e dello sport della pallacanestro, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale nonché quale modello civico di vita valido anche fuori dal fenomeno sportivo.

Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come

regole di condotta per i soggetti destinatari (come *infra* definiti), e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva.

Art. 1

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e sportive ed il comportamento nell'ambiente di lavoro e nell'attività sportiva

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone che operino in nome o per conto della Federazione, legate ad essa ed ai suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, nonché per tutti i tesserati, di seguito definiti congiuntamente come i "Destinatari".

Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla FIP o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

A fronte di quanto sopra riportato, ciascun destinatario si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione e a mettere in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso, prevedendo, se del caso, sanzioni in caso di sua violazione.

Art. 2

PRINCIPI GENERALI

Art. 2.1 Principi olimpici

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei valori olimpici.

Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il *doping*, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

Art. 2.2 Principio di legalità

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIP.

La FIP adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti.

Chiunque abbia rapporti con la FIP dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità; ciò comporta la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

Il perseguimento degli interessi della Federazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di legalità, correttezza e onestà.

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale.

La FIP si riserverà di non porre in essere e/o risolvere i rapporti già in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non pongano in essere o cessino di porre in essere, un comportamento conforme al principio di legalità.

Art. 2.3 Principi di lealtà sportiva

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del *fair play* sportivo.

Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.

Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di *doping* e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 2.4 Principio di non violenza

I soggetti destinatari del Codice etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.

Art. 2.5 Principio di non discriminazione

I soggetti destinatari del Codice etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione alle opinioni politiche.

Art. 2.6 Principio di tutela della persona

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Le Società e Associazioni sportive affiliate alla Federazione e i loro Dirigenti devono vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; devono promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico-sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno.

I destinatari del Codice etico, ed in particolare le Società, le Associazioni e il personale medico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

Art. 2.7 Principio di responsabilità sociale

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

Art. 2.8 Principio di imparzialità

I destinatari del Codice etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta nell'ambito sportivo.

Art. 2.9 Dovere di riservatezza

Tutti coloro che operano per conto della FIP sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

Non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, se non per scopi connessi con l'esercizio della propria attività professionale, utilizzare o diffondere informazioni privilegiate, manipolare o diffonderne di false.

Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalle prescrizioni interne.

Non è consentito acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie funzioni, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi.

Art. 2.10 Conflitto di interessi

I destinatari del Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.

Art. 2.11 Abuso d'ufficio

Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari al proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi.

Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

Art. 3

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3.1 Rapporti con i *mass media* e diffusione delle informazioni

I destinatari si impegnano a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della *privacy* dei soggetti interessati.

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della FIP verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso i destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività della Federazione, che le relazioni esterne da essa intraprese in generale.

Art. 3.2 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

La FIP si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto dei principi comportamentali corrispondenti ai propri; ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni.

La selezione dei fornitori si basa sulla uniformità e l'equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza attraverso una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi a livello adeguato; la Federazione, escludendo qualsiasi discriminazione, utilizza esclusivamente i criteri legati ai requisiti della professionalità, dell'esperienza, della qualità, della lealtà, della sicurezza e tutela dell'ambiente.

Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del presente Codice etico, essendo i rapporti con i fornitori improntati al senso di responsabilità e lealtà nel reciproco rispetto.

Art. 3.3 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione che riconosce l'importanza di stabilire e mantenere con queste, relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

3.3.1 Selezione del personale e costituzione rapporto di lavoro

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, rispetto a quelli attesi dalle esigenze specifiche della Federazione, nel rispetto dei principi dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per i rischi connessi alla salute personale. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

3.3.2 Politiche di gestione delle risorse umane

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone, a tal fine la Federazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti o collaboratori.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.

Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita, anche attraverso la partecipazione del personale ad iniziative di formazione.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

La Federazione e i dipendenti e/o collaboratori si impegnano reciprocamente ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o di collaborazione secondo quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

3.3.3 Tutela della *privacy*

La FIP si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d.lgs. n. 196 del 2003). Con riguardo al trattamento dei dati personali, la Federazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.

3.3.4 Ambiente di lavoro

La Federazione si impegna a garantire che le proprie risorse umane svolgano l'attività lavorativa in un ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle esigenze di tutti, favorendo lo sviluppo di relazioni umane e professionali proficue e durature, al fine di un ottimale raggiungimento degli obiettivi federali.

I dipendenti, devono contribuire attivamente alla costruzione del rispetto reciproco, mostrando sensibilità e attenzione verso i colleghi.

A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti offensivi e violenti verso colleghi e/o sottoposti;
- comportamenti intimidatori e molesti anche attraverso l'abuso della posizione gerarchica, che tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti dei colleghi, ivi comprese le pratiche legate al *mobbing*;
- atteggiamenti ingiustificati che possano in qualche modo interferire negativamente nelle prestazioni lavorative dei colleghi.

3.3.5 Cultura della sicurezza e tutela della salute

La Federazione si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Ciascun dipendente e/o collaboratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

La Federazione si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3.

I dipendenti/collaboratori, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

3.3.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi

I rapporti tra la Federazione e le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Viene rifiutato qualsiasi tipo di comportamento che possa ricondursi a una natura collusiva o idonea a pregiudicare i principi espressi nel presente Codice.

3.3.6 Salvaguardia dei beni federali

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni federali, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici.

L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni fornite dalla FIP.

3.3.7 Sistema di controllo interno

La Federazione riconosce l'importanza di dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno quale strumento che possa assicurare la verificabilità e conoscibilità delle operazioni federali, il rispetto delle leggi e delle procedure federali, la gestione ottimale ed efficiente e l'accuratezza e completezza dei dati contabili e finanziari.

Tutti i Destinatari del Codice, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare un'efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al continuo miglioramento dello stesso.

Art. 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Ogni dipendente/collaboratore nonché chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore della Federazione è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ogni dipendente/collaboratore deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro, di prima diffusione del Codice o di sue eventuali modifiche o integrazioni rilevanti.

4.1 Vigilanza in materia di attuazione del Codice

Al Presidente della Federazione, ovvero ad un suo delegato appositamente incaricato o ad una Commissione istituita *ad hoc*, sono attribuiti i seguenti poteri in relazione al Codice Etico:

- monitorare sull'applicazione, il rispetto e la diffusione del Codice da parte dei soggetti interessati;
- valutarne la necessità di revisione;
- ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;

- adottare, ove necessario, i provvedimenti del caso ovvero inoltrare ogni più opportuna segnalazione agli Organi di Giustizia Competenti.

4.2 Violazioni e Sanzioni

In caso di accertata violazione del Codice Etico, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore della Federazione, sono adottati dal Presidente, laddove ritenuto necessario, per la tutela degli interessi federali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.

È fatto salvo il diritto e la facoltà del Presidente di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Art. 5

NORMA DI CHIUSURA

Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati.

DELIBERA N.375/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

valutata la proposta del Presidente federale di avviare un progetto relativo alla realizzazione di un canale televisivo interamente dedicato al Basket al fine di rilanciare il movimento cestistico;

condiviso il progetto esplicitato dal Presidente federale di realizzare un progetto mediatico di tale portata;

ritenuto opportuno avviare uno studio preventivo al fine di valutare tutte le attività necessarie volte a porre in essere il progetto di realizzazione di un canale televisivo dedicato alla pallacanestro;

D E L I B E R A

di dare mandato alla Segreteria Generale di avviare tutte le attività necessarie per dare vita ad uno studio di fattibilità volto alla realizzazione del progetto inerente l'avvio di un canale televisivo interamente dedicato al basket.

DELIBERA N.376/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.527 del 5 giugno 2013 con la quale è stato normato il sistema sanzionatorio per le inadempienze amministrative delle società;

considerato che il medesimo sistema non risulta esaustivo in relazione alle inadempienze poste in essere successivamente alla fase di qualificazione dei Campionati, la cui peculiarità necessita di previsioni ad hoc;

considerato che, in caso di saldo contabile a debito, la terza rata viene emessa per tutte le società che svolgono attività in regioni che aderiscono al sistema RMC unico;

- considerato inoltre che la terza rata viene emessa per le società che svolgono attività in regioni che non aderiscono al sistema RMC unico unicamente nel caso in cui la posizione debitoria societaria superi gli importi previsti dal paragrafo 1.5.1 del Comunicato Ufficiale n.1359 del 5 giugno 2013;
- rilevato che nel presente anno sportivo gli importi richiesti con la terza rata, la cui scadenza era prevista il 28 aprile u.s., sono in massima parte relativi ai soli contributi per attività territoriale e richiesti in applicazione del sistema RMC unico;
- preso atto che l'adozione del sistema RMC unico sarà obbligatoria per tutti i Comitati Regionali a partire dall'anno sportivo 2014/2015;
- ritenuto pertanto che allo stato attuale, con specifico riferimento alle modalità e tempistiche di richiesta degli importi per attività territoriale relative alla parte finale dell'anno sportivo, non vige una situazione di omogeneità tra società;
- considerato che lo stesso sistema sanzionatorio è oggetto di discussione nella odierna sessione dei lavori consiliari;
- ritenuto che in un contesto normativo non esaurientemente declinato e non sufficientemente omogeneo per tutto il territorio, la pedissequa applicazione dell'attuale sistema sanzionatorio per i ritardi nel pagamento della terza rata determinerebbe di fatto una situazione di non equità tra le società, snaturando pertanto l'obiettivo del sistema stesso;

DELIBERA

di modificare, nelle more dell'approvazione di un nuovo sistema, le sanzioni dovute al ritardo nel pagamento della terza rata, prevedendo un'ammenda di euro 100,00 in luogo dei punti di penalizzazione previsti.

La presente delibera, che ha carattere di eccezionalità, non si applica alle società che alla data odierna risultino inadempienti con il pagamento della rata prevista.

DELIBERA N.377/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale n.1539 del 9 giugno 2013, relativo ai contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket, nel quale sono disciplinati importi, scadenze di pagamento e sanzioni relative alle rate per le società nazionali e territoriali;
- considerato che il sistema sanzionatorio non risulta esaustivo per le società regionali che non partecipano a campionati soggetti a normativa NAS, in relazione alle inadempienze poste in essere successivamente alla fase di qualificazione dei Campionati, la cui peculiarità necessita di previsioni ad hoc;
- considerato che, in caso di saldo contabile a debito, la terza rata viene emessa per tutte le società che svolgono attività in regioni che aderiscono al sistema RMC unico;
- considerato inoltre che la terza rata non viene emessa per tutte le società che svolgono attività in regioni che non aderiscono al sistema RMC unico;
- rilevato che nel presente anno sportivo gli importi richiesti con la terza rata, la cui scadenza era prevista il 28 aprile u.s., sono in massima parte relativi ai soli contributi per attività territoriale e richiesti in applicazione del sistema RMC unico;

- preso atto che l'adozione del sistema RMC unico sarà obbligatoria per tutti i Comitati Regionali a partire dall'anno sportivo 2014/2015;
- preso atto dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 08.05.2014 a tutte le società inadempienti al pagamento della terza rata intimando il pagamento entro 15 giorni dalla data di notifica pena l'esclusione dal massimo campionato disputato;
- ritenuto pertanto che allo stato attuale, con specifico riferimento alle modalità e tempistiche di richiesta degli importi per attività territoriale relative alla parte finale dell'anno sportivo, non vige una situazione di omogeneità tra società;
- considerato che lo stesso sistema sanzionatorio è oggetto di discussione nella odierna sessione dei lavori consiliari;
- ritenuto che in un contesto normativo non esaurientemente declinato e non sufficientemente omogeneo per tutto il territorio, la pedissequa applicazione dell'attuale sistema sanzionatorio per i ritardi nel pagamento della terza rata determinerebbe di fatto una situazione di non equità tra le società, snaturando pertanto l'obiettivo del sistema stesso;

DELIBERA

di modificare, nelle more dell'approvazione di un nuovo sistema, le sanzioni dovute al mancato pagamento della terza rata, prevedendo un'ammenda di euro 100,00 in luogo dell'esclusione dal massimo campionato disputato.

DELIBERA N.378/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Comunicato Ufficiale n.1097 del 10 maggio 2014, relativo ai contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket, nel quale sono disciplinati importi e scadenze di pagamento relativi alle rate per le società nazionali e territoriali;
- considerate le conseguenze che i recenti eventi meteo hanno comportato sulle popolazioni e sul tessuto economico-sociale delle Marche e nello specifico del comune di Senigallia;
- considerata la proposta del Presidente del Comitato Regionale Marche di consentire il rinnovo dell'affiliazione per l'anno sportivo 2014/2015 per le società che operano nei territori coinvolti dall'alluvione attraverso il pagamento di un importo simbolico entro i termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale sopracitato, posticipando il saldo della prima rata;
- considerato quanto già avvenuto in occasione del terremoto in Emilia Romagna nell'anno sportivo 2012/13 con delibera di Consiglio federale n. 454/2012;
- ritenuto opportuno sostenere, secondo i fini istituzionali, il movimento cestistico dei territori colpiti dall'alluvione;
- valutate positivamente le iniziative proposte dal Presidente del Comitato Regionale Marche;

DELIBERA

di consentire il rinnovo dell'affiliazione per l'anno sportivo 2014/2015 alle Società: Pallacanestro Senigallia, A.S.D. Major e Basket 2000 Senigallia attraverso il pagamento di € 100,00, posticipando il saldo della prima Rata in data 30.09.2014.

DELIBERA N.379/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta della Commissione Carte federali con la quale modifica gli articoli 115, 120, 122, 138, 141, 145, 151, 157bis, 159 e 179 del Regolamento Organico;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentito l'intervento del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2014/2015, gli articoli 115, 120, 122, 138, 141, 145, 151, 157bis, 159 e 179 del Regolamento Organico come segue:

PARTE SECONDA – GLI AFFILIATI

TITOLO I – LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CAP. I – L’AFFILIAZIONE

Art.115 - Domande di affiliazione (Del. n. 16 C.P. 14/03/2003 – Del. n. 6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.390 C.F. 10/06/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/07 - Del. n.523 C.F. 05/06/2013)

1. Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare ~~di persona o mediante fax~~ la domanda di nuova affiliazione allegando atto costitutivo e statuto all'inizio dell'anno sportivo e, comunque, entro il termine perentorio del 28 febbraio **secondo le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative deliberate dal Consiglio federale** ~~al Comitato Regionale competente per territorio.~~
La domanda, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, e gli altri documenti saranno inoltrati ~~dal Comitato Regionale all'Ufficio Affiliazioni della Federazione in Roma che li sottoporrà~~ all'attenzione del primo Consiglio federale utile per le deliberazioni di accoglimento o reiezione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) esatta denominazione;
 - b) esatta indicazione dell'ubicazione della sede sociale, che deve essere unica;
 - c) designazione del legale rappresentante (Presidente) della Società e relativa firma autentica;
 - d) designazione e firma autentica del dirigente autorizzato a firmare (Dirigente Responsabile) per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza. Il Dirigente Responsabile può altresì essere nominato Vicepresidente;
 - e) per le Società amministrate da Amministratore Unico **è la nomina obbligatoria di un nominare** altro soggetto con poteri di rappresentanza e di firma per conto dell'Amministratore Unico in caso di suo impedimento e/o assenza;
 - f) composizione nominativa del Consiglio Direttivo che deve avere almeno tre membri, con specifica degli incarichi ricoperti;
 - g) l'accettazione dell'obbligo incondizionato all'assoggettamento alla clausola compromissoria prevista dall'art.50 dello Statuto.
3. OMISSIS

Art.120 - Rinnovo dell'affiliazione (Del. n. 6 C.F. 26/07/2003 – Del. n. 386 C.F. 29-30/04/2005- Del. n.342 C.F. 24/06/07)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. ~~Le Società devono trasmettere copia dei verbali assembleari relativi ad eventuali intervenute variazioni nella composizione degli Organi direttivi societari.~~

4. OMISSIS
5. OMISSIS

Art.122 - Responsabilità del legale rappresentante della Società (Del. n. 6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.390 C.F. 10/06/2006 - Del. n.342 C.F. 24/06/07 - Del. n.523 C.F. 05/06/2013)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo del legale rappresentante e salvo diversa disposizione dello Statuto sociale, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al dirigente autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Dirigente Responsabile deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche ed inviare il verbale **alla Segreteria Generale** all'Ufficio Affiliazioni.
5. OMISSIS

Art.138 – Modalità procedurali per l'abbinamento (Del. n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n. 88 C.F. 10/09/2005 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007)

1. OMISSIS
2. Il modulo dovrà pervenire all'Ufficio Affiliazioni **o al Comitato Regionale di competenza per le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali**, ~~almeno quarantotto ore prima della~~ **entro le ore 24:00 del giorno antecedente la** gara in cui l'Affiliata intende usufruire del marchio. **Tale abbinamento può essere presentato per il massimo Campionato o per un singolo Campionato giovanile a cui l'Affiliata partecipa.**
3. OMISSIS
4. In caso di contrasto con norme vigenti l'Ufficio Affiliazioni può variare di autorità la denominazione richiesta dalla Affiliata.
~~L'Ufficio Affiliazioni provvederà a rendere noti, mediante appositi comunicati ufficiali pubblicati sul sito federale, gli esiti delle richieste di abbinamento.~~
5. ~~La Società, partecipante ai Campionati dilettantistici regionali, deve presentare, almeno quarantotto ore prima della gara, al Comitato Regionale la domanda di abbinamento, completa dei documenti previsti al comma 1 del presente articolo.~~
~~Tale abbinamento deve essere presentato per il massimo Campionato a cui la Società partecipa.~~
Eventuali infrazioni saranno sanzionate dal Giudice Sportivo competente a norma dell'art.34, lett. a) del Reg. di Giustizia.
6. OMISSIS

Art.141 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico (Del. n. 120 C.F. 23/11/2002 – Del. n. 6 C.F. 25/07/2003 – Del. n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – Del. n. 88 C.F. 10/09/2005– Del. n.390 C.F. 10/06/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. La Società di capitali che intende assumere la forma giuridica prevista dall'art.114, comma 2, deve far pervenire alla FIP richiesta scritta e motivata. La domanda deve contenere altresì **la seguente documentazione:**
 - a) **verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;**
 - b) **atto costitutivo, Statuto della Società e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il nuovo Consiglio direttivo;**
 - c) **autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante.**

La Società dovrà mantenere lo stesso codice fiscale e codice identificativo FIP. La domanda sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio federale.

~~la richiesta del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della Società di capitali in capo alla costituenda Società. Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva, la predetta Società di capitali, ottenuto il nulla osta della FIP, deve deliberare la liquidazione ai sensi del Codice Civile. Il nuovo soggetto giuridico che si è costituito nella forma scelta dovrà affiliarsi alla FIP in~~

~~ossequio a quanto dispongono gli artt.114 e seguenti R.O. Ottenuta l'affiliazione, il nuovo ente, aspirante al titolo della Società in liquidazione, dovrà accollarsi tutti i debiti di quest'ultima. In alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la Società di capitali può, al termine dell'attività ufficiale dell'anno sportivo, deliberare la trasformazione in un nuovo ente giuridico. In tal caso la Società dovrà documentare l'avvenuta trasformazione depositando presso la FIP copia autenticata del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso cui era iscritta, che attesti la trasformazione o la cessazione.~~

Art.145- Riconoscimento delle Leghe (Del. n.5 C.F. 26/07/2006 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007)

1. ~~Le Leghe devono richiedere al Consiglio federale il loro riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre. Esso deve essere proposto mediante richiesta di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti cui il Consiglio federale può apportare tutte le opportune variazioni.~~
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS

Art.151 - Riconoscimento delle associazioni (Del. n.93 C.F. 25/10/2002 – Del. n.5 C.F. 26/07/2006)

1. ~~Le associazioni possono richiedere al Consiglio federale il loro riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre. Esso dev'essere proposto mediante richiesta di approvazione di Statuto cui il Consiglio può apportare tutte le opportune variazioni.~~
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Art. 157bis – Divieto di tesseramento (Del. n. 282 C.F. 15-16/05/2009)

1. OMISSIS
2. ~~E' vietato richiedere il tesseramento e quindi il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato e ad una sanzione irrogata nei suoi confronti.~~

Art.159 - Tesseramento di cittadini stranieri (Del. n.5 C.F. 26/07/2006)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. **La Società od il tesserato può presentare ricorso all'attenzione del Consiglio federale entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione del rigetto del tesseramento.** ~~Il Consiglio federale delibererà inappellabilmente su eventuali istanze del tesserato avverso le decisioni degli Uffici federali, presentando ricorso entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione del rigetto del tesseramento.~~

Art.179 – Contributo per il tesseramento (Del. n.5 C.F. 26/07/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.397 C.F. 16-17/04/2010 - Del. n.464 C.F. 11/06/2011 - – Del. n.440 C.F. 20/04/2013)

1. Le Società che tesserano gli atleti come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

| <u>Campionato</u> | | <u>Contributo</u> |
|---|------|-----------------------|
| Serie A | Euro | 12.500,00 |
| Legadue Divisione Nazionale A | Euro | 9.000,00 |
| Divisione Nazionale B | Euro | 6.000,00 |
| Divisione Nazionale C | Euro | 3.000,00 |
| Serie C reg. | Euro | 1.200,00 |
| Serie D | Euro | 300,00 |
| Altri Campionati | | Normale tesseramento. |

2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti (~~ingiunzione di pagamento~~).
5. OMISSIS
6. OMISSIS

DELIBERA N.380/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta della Commissione Carte federali con la quale modifica gli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 15bis, 15ter, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39 e 40 e istituisce l'articolo 33bis del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentito l'intervento del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2014/2015, gli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 15bis, 15ter, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39 e 40 e istituisce l'articolo 33bis del Regolamento Esecutivo Tesseramento come segue:

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.195 C.F. 29/10/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. ~~Le procedure di tesseramento sono deliberate dal Consiglio federale e contenute nel manuale "procedure tesseramento DFD".~~
6. OMISSIS
7. Il tesseramento effettuato con dispositivo di firma digitale (DFD), o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.
E' possibile richiedere l'annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non ancora inseriti in lista elettronica o purché non abbiano partecipato a gare con la Società alla quale sono stati trasferiti e che richiede l'annullamento. La richiesta di annullamento sottoscritta da tutte le Società interessate, dall'atleta e dai genitori dell'atleta dovrà essere presentata all'Ufficio Tesseramento Nazionale entro **cinque** ~~tre~~ giorni lavorativi dalla apposizione della firma digitale.
8. OMISSIS
9. OMISSIS

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013)

1. OMISSIS
2. Sarà considerata nel computo delle iscrizioni in lista elettronica ai sensi del comma 1 anche qualora un atleta dilettante, a seguito di **trasferimento** ~~cessione~~ definitivo o temporaneo, ritorno da **prestito** ~~cessione temporanea~~ o nuovo tesseramento nel corso della medesima stagione sportiva, sia iscritto in lista elettronica nuovamente per un'Affiliata dilettante che lo aveva già iscritto.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

Art. 8 Uffici competenti

1. Sono competenti al tesseramento:
 - a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento degli atleti di divisione nazionale, per il primo tesseramento degli atleti a norma degli articoli 20, 23, 24, 25, 26, 27, ~~29, 30 e 31~~ R.E., per il tesseramento a norma degli articoli ~~15~~, **15bis, 15ter**, 16, 17 e 19 R.E. e per il tesseramento degli atleti giovanili delle Società professioniste;
 - b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento degli atleti di Divisione Regionale, esclusivamente per Società che abbiano la propria sede e partecipino a Campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.

Art. 10 Tesseramento Nazionale (del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.410 C.F. 13-14/04/2012)

1. Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto previsto agli artt.20, 23 e 24 del presente Regolamento, è consentito per gli atleti senior che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, ai Campionati federali di attività giovanile.
Il Campionato under 21 non è considerato un Campionato Giovanile.
Il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici, fatto salvo quanto previsto agli artt.20, 23 e 24 del presente Regolamento, è consentito per gli atleti **di categoria giovanile** ~~under~~ che abbiano preso parte per almeno due anni ai Campionati Italiani di attività giovanile **ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento** e che abbiano ancora la possibilità di completare il ciclo di formazione.
Il Campionato under 21 non è considerato un Campionato Giovanile.
2. OMISSIS

Art. 11 Passaggi di categoria (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011 – del. n.62 C.F. 14/07/2012)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Il passaggio di categoria di cui al comma 1 è sempre consentito per tutti gli atleti di categoria giovanile.
Il passaggio di categoria di cui al comma 1 è sempre consentito per tutti gli atleti di categoria senior rinnovati d'autorità.
Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti senior non rinnovati di autorità nei limiti previsti dall'articolo 6 comma 8 del presente Regolamento.
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Art. 15 bis Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. Se le ipotesi previste al comma 1 si verificano a Campionato già iniziato, l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento, il tesseramento per altra Società nel rispetto dei termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali e dopo la pubblicazione del provvedimento.
Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno fare richiesta alla Commissione Tesseramento entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo competente.
7. OMISSIS
8. L'atleta prestatato ad altra Società prima della rinuncia, della esclusione o della mancata iscrizione **della Società di appartenenza** può esercitare la facoltà prevista al comma 1 solo dopo il termine dell'anno sportivo.
9. OMISSIS
10. OMISSIS

Art. 15 ter Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n.68 P.F. 30/06/2012 - del. n.524 C.F.05/06/2013)

1. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento dell'atleta di categoria senior, tesserato per Società che non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria, a seguito del provvedimento dell'Organo Giudicante competente passato in giudicato. **I Comitati Territoriali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale i provvedimenti con cui gli Organi di Giustizia competenti sanzionano una Società a seguito di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione.**
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. **Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento per altra Affiliata entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo competente.**

Art. 19 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. OMISSIS
2. ~~Al termine del primo anno sportivo, nel quale è consentito il tesseramento, l'atleta può essere trasferito ad altra Società solo dietro il rilascio del modello di prestito o di trasferimento da parte della Società di appartenenza.~~
3. Al termine del primo anno di tesseramento l'atleta può essere trasferito a titolo definitivo anche senza nulla osta della Società di appartenenza se la Società richiedente versa alla FIP, all'atto del tesseramento, un contributo di trasferimento variabile in relazione al massimo Campionato cui la Società partecipa il cui ammontare viene annualmente fissato dal Consiglio federale; il contributo andrà a beneficio della Società di provenienza.
Le Società satelliti devono corrispondere questo contributo di trasferimento facendo riferimento al massimo Campionato disputato dalla Società principale.
La richiesta di cui trattasi, potrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31 ottobre e solo se l'atleta non è mai stato inserito nella lista elettronica per le gare del Campionato Giovanile di appartenenza.
Il tesseramento di un atleta deve avvenire esclusivamente tra Società partecipanti ai Campionati maschili o tra Società partecipanti ai Campionati femminili.
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

CAPO IV

NORME DI TESSERAMENTO DI ATLETI DI CITTADINANZA STRANIERA E ITALIANI NATI ALL'ESTERO PROVENIENTI DALL'ESTERO PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI ATLETI DI CITTADINANZA STRANIERA

Art.25 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013)

1. Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera **o italiani nati all'estero** di categoria senior trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) **modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;**
- b) **fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;**
- c) **certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;**
- d) **esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;**
- e) **esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;**
- f) **esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano per almeno 6 mesi a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;**
- g) **nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale;**
- h) **esclusivamente per atleti provenienti da Federazione estera e che abbiano anche fatto parte di istituzioni accademiche straniere: come disciplinato dagli articoli 113 e 114 BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations, è necessario integrare la richiesta di nulla osta con il modello "*Self Declaration*" annualmente predisposto da FIBA Europe;**
- i) **esclusivamente per atleti che non abbiano mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA ma siano provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere: come disciplinato dagli articoli 113 e 114 BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "*Self Declaration*" annualmente predisposto da FIBA Europe e con la dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposto da apposito modello federale;**
- j) **ogni altro documento richiesto da FIP;**

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento.

2. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopraccitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine **Al termine della stagione sportiva in assenza della documentazione**, la richiesta si intende respinta e **decadrà automaticamente** non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.

Tutte le operazioni di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art.26 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera - Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013)

1. **La FIBA decide autonomamente il numero massimo di tesseramenti che la FIP può effettuare ogni anno sportivo mediante la procedura prevista dal presente articolo.**
 2. Gli atleti **minori di 18 anni** ~~minorenni~~ provenienti da Federazione straniera affiliata alla FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono presentare richiesta di "*caso speciale*" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dagli artt. 50 e seguenti del BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations.
 3. Le Società possono richiedere il tesseramento per due motivi:
 - a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) inviando i seguenti documenti:
 - I. richiesta di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza;
 - II. modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - III. fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. **Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;**
 - IV. certificato di studio o lavoro;
 - V. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambi i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - VI. ogni altro documento richiesto da FIBA;
 - VII. **certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;**
 - VIII. **esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;**
 - IX. **esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui al punto VII: permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;**
 - X. **esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui al punto VII: documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano per almeno 6 mesi a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.**
 - b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando all'attenzione dell'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - I. quanto previsto al comma **3 lett. a)** 2 del presente articolo;
 - II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.
- L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.
4. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società ~~che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine~~ **Al termine della stagione sportiva in assenza della documentazione**, la richiesta si intende respinta e **decadrà automaticamente** ~~non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.~~
 5. Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

CAPO V

~~NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI ATLETI DI CITTADINANZA ITALIANA NATI O PROVENIENTI DALL'ESTERO~~

Art.27 Atleti senior o minori di 18 anni non provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011 - del. n.524 C.F.05/06/2013)

1. Le Società affiliate partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera **o italiani nati all'estero** trasmettendo alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto. **Su richiesta dovrà essere presentata copia del passaporto;**
 - c) **certificato di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;**
 - d) **esclusivamente per atleti di cittadinanza italiana: certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di residenza o carta d'identità rilasciata da un Comune italiano. Non è ritenuta valida l'autocertificazione;**
 - e) **esclusivamente per atleti di cittadinanza extracomunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici;**
 - f) **esclusivamente per atleti di cittadinanza comunitaria che non abbiano presentato documentazione di cui alla lettera c): documentazione comprovante la presenza sul territorio italiano a seguito di adesione a progetti studio. Non è ritenuta valida l'autocertificazione.**
 - g) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposta da apposito modello federale ed il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe;
 - h) **Autocertificazione dell'atleta, in caso di minori di 18 anni sottoscritta da entrambi i genitori, attestante la propria posizione sul territorio italiano;**
 - i) **Ogni eventuale altro documento richiesto da FIP.**L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata, e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.
2. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopraccitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine **Al termine della stagione sportiva in assenza della documentazione**, la richiesta si intende respinta e **decadrà automaticamente** non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
3. Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

CAPO V

~~NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI ATLETI DI CITTADINANZA ITALIANA NATI O PROVENIENTI DALL'ESTERO~~

~~Art. 29 Atleti di categoria senior provenienti da Federazione straniera (del. n.465 C.F. 11/06/2011)~~

1. ~~Le Società affiliate, partecipanti ai Campionati Regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza italiana di categoria senior provenienti da Federazione straniera all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP inviando i seguenti documenti:~~
 - a) ~~modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;~~
 - b) ~~certificato di cittadinanza italiana e di residenza storici, rilasciati dal comune italiano di residenza;~~
 - c) ~~fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto;~~
 - d) ~~nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale;~~

- e) in caso di atleti provenienti da Federazione estera e che abbiano anche fatto parte di istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dagli articoli 113 e 114 BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations, è necessario integrare la richiesta di nulla osta con il modello "Self-Declaration";
- f) in caso di atleti che non abbiano mai giocato in nessuna federazione affiliata FIBA ma siano provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dagli articoli 113 e 114 BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "Self-Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe e con la dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposto da apposito modello federale.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisito il nulla osta dalla Federazione interessata, procede al tesseramento.

1. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
2. Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art.30 Atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera – Normativa per il caso speciale FIBA (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

1. Gli atleti minori di 18 anni provenienti da Federazione straniera affiliata alla FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono presentare richiesta di "caso speciale" alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dagli artt. 50 e seguenti del BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations.
2. Le Società possono richiedere il tesseramento per due motivi:
 - a) Non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc) inviando i seguenti documenti:
 - I. richiesta di applicazione del caso speciale, indicano per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza;
 - II. modulo di primo tesseramento, debitamente compilato e firmato dall'atleta, da entrambi i genitori e dal Legale rappresentante della Società;
 - III. fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto;
 - IV. certificato di cittadinanza italiana e certificato di residenza rilasciato dal Comune di residenza; certificato di studio o lavoro;
 - V. lettera in lingua inglese sottoscritta da entrambe i genitori che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - VI. ogni altro documento richiesto da FIBA.
 - b) Legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare), inviando i seguenti documenti:
 - I. quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
 - II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.

3. Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.
4. Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

Art.31 Atleti non provenienti da Federazione straniera

1. Le Società affiliate, partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza italiana non provenienti da Federazione straniera all'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP inviando i seguenti documenti:
 - a) modulo di primo tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;

- b) ~~certificato di cittadinanza italiana e di residenza storici rilasciati dal comune italiano di residenza;~~
- c) ~~fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto;~~
- d) ~~dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta, e per i minori controfirmata dai genitori di non aver mai giocato in nessuna Federazione affiliata FIBA come predisposta da apposito modello federale ed il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe.~~

~~L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi, sentita la Federazione interessata e/o ottenuta la relativa autorizzazione da FIBA procede al tesseramento.~~

- 2. ~~Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale FIP riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla Società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta e non potrà essere ripresentata nel corso della medesima stagione sportiva, neanche se per diversa Società.~~
- 3. ~~Tutte le modalità di tesseramento successive al primo sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.~~

Art.33bis Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance)

- 1. **L’Affiliata che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di “nulla osta” mediante l’inoltro attraverso casella di posta elettronica federale (spes) all’Ufficio Tesseramento Nazionale, del modello federale debitamente compilato. L’Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta alla Federazione interessata.**
- 2. **Le Affiliate sono tenute ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta; è inoltre responsabilità dell’Affiliata, assicurarsi che il Procuratore indicato sia effettivamente il Procuratore dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.**
- 3. **L’Affiliata è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata.**
- 4. **L’Affiliata è tenuta a versare l’eventuale contributo richiesto dalla Federazione Straniera a seguito della concessione del nulla osta inoltrando via mail all’Ufficio Tesseramenti Nazionale la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.**
- 5. **In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 4 l’atleta non potrà essere schierato perché in posizione irregolare ai sensi dell’articolo 1 del presente Regolamento e l’Affiliata sarà sanzionata ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento di Giustizia.**
- 6. **Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento e dalle FIBA Internal Regulation.**

Art.37 Tesseramento dei dirigenti di Società (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- 1. OMISSIS
- 2. Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro **le ore 24 del giorno antecedente la gara** ~~ore prima della gara.~~
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS

Art.38 Tesseramento dei medici sociali

- 1. OMISSIS
- 2. La richiesta di tesseramento andrà indirizzata **al Settore Sanitario** all’Ufficio ~~Affiliazioni~~ dalle Società partecipanti all’attività nazionale ed all’Ufficio Regionale competente dalle Società partecipanti all’attività regionale.
- 3. OMISSIS
- 4. OMISSIS

Art.39 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti

- 1. Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali per poter richiedere il tesseramento di un loro Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, devono indirizzare la domanda **al Settore**

Sanitario all'Ufficio Affiliazioni, mentre le Società partecipanti a Campionati Regionali potranno rivolgersi al competente Ufficio Regionale, al fine della iscrizione in lista elettronica.

2. OMISSIS
3. OMISSIS

Art.40 Tesseramento dei preparatori fisici

1. OMISSIS
2. Un preparatore fisico può essere iscritto in lista elettronica con squadre impegnate nei Campionati federali quando sia iscritto al CNA e la Società abbia richiesto in suo favore il tesseramento presso lo stesso CNA, nell'osservanza di quanto fissato dalle "Disposizioni Organizzative Annuali".
Per poter iscrivere a referto un preparatore fisico, è indispensabile che sia contestualmente iscritto in lista elettronica e fisicamente presente ~~un~~ **il Capo** allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.
3. OMISSIS

DELIBERA N.381/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Commissione Carte federali con la quale modifica gli articoli 9, 17, 43 e 58 del Regolamento Esecutivo Gare e gli articoli 20.2.2, 21.2.1, 47.5 e B3.3.1 del Regolamento Tecnico;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;

sentito l'intervento del Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2014/2015, gli articoli 9, 17, 43 e 58 del Regolamento Esecutivo Gare e gli articoli 20.2.2, 21.2.1, 47.5 e B3.3.1 del Regolamento Tecnico come segue:

PRIMA PROPOTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Il comma 4 dell'articolo 16 RE Gare contrasta con l'articolo 20.2.2 del Regolamento Tecnico dove è precisato che nei play off A/R o al meglio di 3 il ritiro o la mancata presentazione comporta il passaggio del turno, ma nei play off a 5 (o 7?) comporta solo la perdita della gara. Si propone l'adeguamento del Regolamento Tecnico alla disciplina prevista dal RE Gare.

RE GARE Art.16 Ritiro dal Campionato conseguente a rinuncia a gare (del. n.466 CF 11/06/11)

1. Una Società che rinunci alla seconda gara dello stesso Campionato nella medesima stagione sportiva sarà sanzionata come previsto dall'articolo 42 quater comma 2 del Regolamento di Giustizia.
2. La Società, nell'anno sportivo successivo, potrà iscriversi ai soli Campionati a libera partecipazione.
3. La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di Campionato a concentramento, negli incontri e nei concentramenti di qualificazione, è considerata ritiro definitivo dal Campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e l'applicazione delle relative sanzioni.
4. Nelle fasi di Campionato disputate ad eliminazione (Coppa Italia - Play-off, ecc.), nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro in gara da parte di una squadra, la squadra avversaria passa automaticamente al turno successivo, se previsto, o viene dichiarata vincitrice della fase, se si tratta di turno finale.

A tutti i fini regolamentari e disciplinari la rinuncia costituisce, anche in questo caso, ritiro dal Campionato, dalla Coppa Italia o dal Torneo.

REG. TECNICO 20.2.2 Quando è prevista una serie di due gare (andata e ritorno) e per i Play-Off al meglio di tre, la squadra che perde per forfait **anche una sola gara** la prima, la seconda o la terza gara perderà la serie o i Play-Off. ~~Questo non si applica per i Play-Off al meglio delle cinque partite.~~

SECONDA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE

E' necessario adeguare la norma che disciplina il colore delle maglie. L'attuale normativa del RE Gare ha talvolta comportato dei problemi per le società che segnalavano medesimo colore di prima maglia. La norma prevista nel regolamento tecnico è più chiara e non lascia spazi interpretativi.

Art.43 Colore e numerazione delle maglie (del. n.192 CF 19e20/11/10 – del. n.308 CF 21e22/01/2011 – del. n.524 CF 05/06/13)

1. ~~Tutte le squadre di una Società partecipanti all'attività agonistica federale devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro ed una di colore scuro.~~

~~La Società all'atto dell'iscrizione al Campionato, in applicazione dell'art. 4.3.3 del Regolamento Tecnico, deve indicare il colore della maglia prescelta per la disputa delle gare interne; la Società ospitata, quindi è obbligata ad indossare un divisa di colore palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante.~~

Le squadre devono avere almeno due mute di maglie. La squadra ospitante deve indossare maglie di colore chiaro, preferibilmente bianco. La squadra ospitata deve indossare maglie di colore scuro. Se le due squadre si accordano, possono scambiarsi il colore delle maglie.

Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.

2. L'inosservanza delle precedenti norme comporta la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente saranno applicate le sanzioni previste negli artt. 16, 40 ter e 42 R.G.
3. Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.
4. Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:

~~le Società partecipanti ai Campionati senior professionistici e non professionistici possono utilizzare, dopo aver utilizzato tutti i numeri dal 4 al 20, anche i seguenti numeri: dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55.~~

Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.

Per quanto riguarda i Campionati Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI*".

TERZA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Si evidenzia una discrepanza tra l'articolo 58 RE Gare e l'articolo 21.2.1 in merito al punteggio da assegnare alla squadra che vince per inferiorità numerica. Preso atto della ratio alla base del punteggio assegnato alla squadra perdente, si ritiene debba essere adeguato il RE Gare.

RE GARE Art.58 Inferiorità numerica

1. La squadra, che nel corso della disputa della gara per falli o altri eventi non voluti, viene a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due atleti, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.
2. La gara verrà omologata col risultato di ~~0-20~~ **0-2** a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna ammenda e senza che la perdita della gara venga considerata quale rinuncia.

REG. TECNICO 21.2.1 Se la squadra a cui viene assegnata la vittoria è in vantaggio, il punteggio rimarrà quello del momento in cui viene interrotta la partita. Se la squadra a cui viene assegnata la vittoria non è in vantaggio, il punteggio finale sarà di due a zero in suo favore. ~~Per la sanzione disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal R. E.~~

QUARTA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Ad esito della recente modifica regolamentare in cui si vieta la sostituzione di un arbitri infortunato con altro tesserato presente tra gli spalti, è necessario adeguare il Regolamento Tecnico al Regolamento Esecutivo Gare.

REG. TECNICO 47.5 Se un arbitro si infortuna o, per qualsiasi altra ragione, non può continuare il suo compito, entro cinque (5) minuti dall'incidente, il gioco deve essere ripreso. L'altro(i) arbitro(i) deve arbitrare da solo fino al termine della partita, ~~a meno che non ci sia la possibilità di rimpiazzare l'arbitro infortunato con un altro arbitro qualificato (art. 54 R.E. Gare). Dopo essersi consultato con il commissario, se presente, l'altro arbitro deciderà sulla possibile sostituzione.~~

QUINTA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Il punto B3.3.1 del Regolamento Tecnico prevede di trascrivere sul referto di gara il numero del "cartellino" di ciascun atleta. La FIP non prevede più il cartellino da alcuni anni. Per tale motivo si ritiene opportuno prevedere un inciso al Regolamento Tecnico in cui si precisi che per competizioni federali debba essere inserito l'anno di nascita dell'atleta, dato utile a facilitare le procedure di omologazione da parte degli Organi competenti.

REG. TECNICO B.3.3.1 Nella prima colonna registrerà il numero (ultime tre cifre) del cartellino di ogni giocatore. In caso di tornei, il numero di cartellino del giocatore sarà indicato solo in occasione della prima gara della sua squadra. **Per le manifestazioni federali, nella prima colonna dovrà essere registrato l'anno di nascita di ogni atleta.**

SESTA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Su indicazione del Vicepresidente federale e su richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro, si provvede a modificare il comma 3 inserendo la normativa già prevista dal Regolamento Esecutivo Settore Professionistico.

Art.9 Classificazione delle riserve per i Campionati non professionistici (del. n.465 CF 11/06/11)

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. **E' ammesso il ripescaggio per due o più anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto.**
~~Non è mai ammesso il ripescaggio nello stesso Campionato per due anni sportivi consecutivi.~~
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
OMISSIS

SETTIMA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Al fine di rendere più equa e facilmente applicabile la norma di ricalcolo dei risultati delle squadre rinunciarie od escluse in corso di campionato, si propone di modificare l'articolo 17 RE Gare prevedendo quale termine di discriminare la fine della fase regolare.

Art.17 Rinunce, ritiri ed esclusioni (del. n.466 CF 11/06/11)

1. Una Società che rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un Campionato, che viene esclusa dal Campionato o che si ritira durante lo svolgimento dello stesso commette una grave

infrazione ai sensi dell'art.133 R.O.: "*Doveri delle Società*" e sarà sanzionata secondo quanto previsto dagli artt. 16, 40ter, 42 e 42 quater comma 3 R.G.

2. Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla Società che possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine immediatamente successivo di classifica, sempreché sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio dell'Organo federale competente.
3. L'Organo federale competente all'omologazione delle gare, oltre le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia si atterrà alle seguenti norme:
 - a) se questo avviene **prima del termine della prima fase** ~~prima che sia iniziata la seconda fase~~ tutte le partite disputate nella prima fase vengono annullate;
 - b) se questo avviene **dal termine della prima** ~~dalla prima giornata della seconda fase in poi~~, i risultati acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della Classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20.

DELIBERA N.382/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta della Commissione Carte federali con la quale istituisce l'articolo 17bis del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentito l'intervento del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di istituire, con effetto a partire dall'anno sportivo 2014/2015, l'articolo 17bis Regolamento Esecutivo settore professionistico come segue:

Art. 17 Trasferimento da e per l'estero di atleti professionisti

1. In materia di trasferimento internazionale vige quanto disciplinato dalle FIBA Internal Regulations Book 3.
2. L'atleta professionista che intenda trasferirsi all'estero deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la Federazione straniera presso la quale si tesserava, del relativo nulla-osta. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, ricevuta la richiesta dalla Federazione straniera, farà richiesta via e-mail federale all'Affiliata interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 3 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità nulla-osta ai sensi delle FIBA Internal Regulations Book 3.
3. Il nulla-osta al trasferimento potrà essere negato solo nel caso in cui l'atleta sia legato da contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa. Successivamente alla concessione del nulla-osta da parte dell'Affiliata, l'atleta deve inoltre risolvere il contratto stipulato con la stessa.
4. ~~Le Affiliate che intendono far richiesta di nulla-osta internazionale, sono tenute ad indicare nell'apposito modello FIP, il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta; è inoltre responsabilità dell'Affiliata, assicurarsi che il Procuratore indicato sia effettivamente il Procuratore dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.~~

Art.17bis Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance)

1. **L'Affiliata professionistica che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera, deve fare richiesta di "nulla osta" mediante l'inoltro attraverso casella di posta elettronica ufficiale (spes) all'Ufficio Tesseramento Nazionale, del modello federale debitamente compilato. L'Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta alla Federazione interessata.**

2. **Le Affiliate sono tenute ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta; è inoltre responsabilità dell'Affiliata, assicurarsi che il Procuratore indicato sia effettivamente il Procuratore dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.**
3. **L'Affiliata è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata.**
4. **L'Affiliata è tenuta a versare l'eventuale contributo richiesto dalla Federazione Straniera a seguito della concessione del nulla osta inoltrando via mail all'Ufficio Tesseramenti Nazionale la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.**
5. **In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 4 l'atleta non potrà essere schierato perché in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento e l'Affiliata sarà sanzionata ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento di Giustizia.**
6. **Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento e dalle FIBA Internal Regulation.**

DELIBERA N.383/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 207/2012, assunta nella riunione del 24 novembre 2012, con la quale è stato stabilito di conferire mandato alla Commissione Carte federali di adottare le opportune modifiche regolamentari al fine di permettere in caso di lodo esecutivo alla Società soccombente di poter procedere a trasferire atleti;
- vista la proposta della Commissione Carte federali con la quale modifica l'articolo 113 del Regolamento di Giustizia;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- sentito l'intervento del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, l'articolo 113 del Regolamento di Giustizia come segue:

Art. 113 Esecutività e ratifica (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] La C.V.A., ricevuto il lodo nei termini e modi di cui all'art. 111 comma [4], con provvedimento da assumere nella prima riunione successiva, accertata la regolarità formale del lodo, lo ratifica e lo dichiara esecutivo assegnando alla parte soccombente un termine di giorni 20 per l'adempimento. Nel caso in cui ravvisi una irregolarità, la C.V.A. rimette il lodo al Presidente del Collegio con provvedimento motivato, fissando all'uopo un termine per le determinazioni di competenza.

[2] La Segreteria della C.V.A.

- a) comunica alle parti costituite il lodo, mediante trasmissione integrale dello stesso, unitamente al provvedimento di ratifica ed esecutività con la fissazione del termine per provvedere. Dall'invio della comunicazione decorre per la parte soccombente il termine di 20 giorni per adempiere. La comunicazione viene data con invio a mezzo fax o e-mail agli indirizzi indicati dalle parti sull'istanza e sulla memoria di risposta, e in mancanza, mediante deposito presso la Segreteria della C.V.A.;
- b) comunica all'Ufficio Tesseramento Nazionale o a quello Regionale interessato il provvedimento di esecutività, ai fini di cui al successivo comma [3].

[3] Dall'invio della comunicazione di cui al comma [2] lett.a), la parte soccombente non può procedere ad alcun tesseramento di nuovi giocatori ~~e trasferimento di atleti~~ che, qualora posti in essere non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità (art. 9 R.E. Tess.) e dei passaggi di categoria (art. 11 R.E. Tess.).

[4] La parte soccombente è tenuta a comunicare alla Segreteria della C.V.A. l'avvenuto adempimento comprovandolo con idonea dichiarazione della parte creditrice. La Segreteria della C.V.A. comunica a sua volta l'adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli regionali interessati e da tale comunicazione cessano gli effetti di cui al comma precedente.

DELIBERA N.384/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.352/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD G.S. Basket Ariano Irpino (cod. FIP 006879) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Grasso Adriana/ASD G.S. Basket Ariano Irpino;

preso atto che la società ASD G.S. Basket Ariano Irpino (cod. FIP 006879) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD G.S. Basket Ariano Irpino (cod. FIP 006879) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Grasso Adriana/ASD G.S. Basket Ariano Irpino.

DELIBERA N.385/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.357/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Savini Marco/Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL;

preso atto che la società Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Savini Marco/Azzurro Napoli Basket 2013 SSDRL.

DELIBERA N.386/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.361/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo (cod. FIP 052173) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mariani Piero/ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo;

preso atto che la società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo (cod. FIP 052173) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mariani Piero/ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo.

DELIBERA N.387/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.350/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rugolo Giovanni/ASD Nuova Virtus Molfetta;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rugolo Giovanni/ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.388/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.351/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Maggio Roberto/S.S. Cest. San Severo;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Maggio Roberto/S.S. Cest. San Severo e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.389/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.353/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/S.S. Cest. San Severo;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/S.S. Cest. San Severo e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.390/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.354/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cras Taranto Soc. Coop Dil ARL (cod. FIP

035446) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Crippa Martina/Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL (cod. FIP 035446) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Crippa Martina/Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.391/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.355/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL (cod. FIP 035446) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Zanoni Ilaria/Cras Taranto Soc. Coop Dil ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL (cod. FIP 035446) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Zanoni Ilaria/Cras Taranto Soc. Coop Dil. ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.392/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.356/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S.D.I. Pall. Cest. Bernalda (cod. FIP 000633) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Longobardi Francesco/S.S.D.I. Pall. Cest. Bernalda SRL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società S.S.D.I. Pall. Cest. Bernalda (cod. FIP 000633) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Longobardi Francesco/S.S.D.I. Pall. Cest. Bernalda SRL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.393/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.358/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Lib. Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rossi Chiara/ASD Lib. Sporting Club Udine;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Lib. Sporting Club Udine non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rossi Chiara/ASD Lib. Sporting Club Udine e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.394/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.359/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. Dil. G.S. Trogylos (cod. FIP 002509) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bestagno Elena/A.S. Dil. G.S. Trogylos;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società A.S. Dil. G.S. Trogylos (cod. FIP 002509) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bestagno Elena/A.S. Dil. G.S. Trogylos e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.395/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.360/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scarponi Ivan/S.S. Cest. San Severo;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società S.S. Cest. San Severo (cod. FIP 051516) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scarponi Ivan/S.S. Cest. San Severo e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.396/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.362/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo (cod. FIP 052173) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pettenuzzo Massimo/ASD Nuova Fortitudo Viterbo;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo (cod. FIP 052173) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pettenuzzo Massimo/ASD Nuova Fortitudo Basket Viterbo e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.397/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.362/2014, assunta nella riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.S. Dil. Pall. Vigodarzere/Unione Cestistica Piacentina;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Unione Cestistica Piacentina (cod. FIP 035912) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.S. Dil. Pall. Vigodarzere/Unione Cestistica Piacentina e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.398/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dal procuratore sportivo Francesco Sassi volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti delle Società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) e ASD Vis Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) per il recupero di propri crediti;
- viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Francesco Sassi ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti delle società Pall. Marostica (cod. FIP 001180) e ASD Vis Fortitudo Pomezia (cod. FIP 014908) per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.399/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dalla tesserata De Biase Sara, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti;
- preso atto che l'istante ha assolto il vincolo di giustizia giusto provvedimento della CVA n 217 –C.U. n.1038 del 7.05.14;

viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata De Biase Sara ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti delle società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti dovuti e debendi.

DELIBERA N.400/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla tesserata Pozzecco Federica, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti;

preso atto che l'istante ha assolto il vincolo di giustizia giusto provvedimento della CVA n 219 –C.U. n.1040 del 7.05.14;.

viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata Pozzecco Federica ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti delle società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti dovuti e debendi.

DELIBERA N.401/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Sinone Enrico, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti;

preso atto che l'istante ha assolto il vincolo di giustizia giusto provvedimento della CVA n 210 – C.U. n.1031 del 7.05.14;.

viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Sinone Enrico ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti delle società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti dovuti e debendi.

DELIBERA N.402/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla tesserata Vicenzotti Debora, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti;

preso atto che l'istante ha assolto il vincolo di giustizia giusto provvedimento della CVA n 228 –C.U. n.1049 del 7.05.14;

viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata Vicenzotti Debora ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti delle società ASD Libertas Sporting Club Udine (cod. FIP 006952) per il recupero di propri crediti dovuti e debendi.

DELIBERA N.403/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Claudio Cavalieri, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Cus Messina (cod. FIP 044968) per il recupero di propri crediti;

preso atto che l'istante ha assolto il vincolo di giustizia giusto provvedimento della CVA n. 600 del 17.01.2014;

viste le motivazioni addotte nella stessa;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Claudio Cavalieri ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti delle società ASD Cus Messina (cod. FIP 044968) per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.404/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Andrea Borghero tesserato quale arbitro, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del sig. Simone Caredda, tesserato quale giocatore per i fatti occorsi in occasione della gara n.6428 tra ASD Basket Sant'Eulalia e A Pol. Atletica Serramanna, Campionato Under 19 maschile svoltasi a Cagliari in data 17.04.04 e nei giorni immediatamente successivi ad essa;

presa visione della documentazione ad essa allegata;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Andrea Borghero, ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Simone Caredda per i fatti occorsi in occasione della gara n.6428 tra ASD Basket Sant'Eulalia e A Pol. Atletica Serramanna Campionato Under 19 maschile svoltasi a Cagliari in data 17.04.04 e nei giorni immediatamente successivi ad essa.

DELIBERA N.405/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Axel Robert Medina De Claro, tesserato quale giocatore, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del sig. Simbula Michael, tesserato quale giocatore per i fatti occorsi in occasione della gara n.6428 Campionato Under 19 maschile svoltasi a Cagliari in data 17.04.04 tra ASD Basket Sant'Eulalia e A Pol. Atletica Serramanna;

presa visione della documentazione ad essa allegata;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Axel Robert Medina De Claro, ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Simbula Michael per i fatti occorsi in occasione della gara n.6428 Campionato Under 19 maschile svoltasi a Cagliari in data 17.04.04 ASD Basket Sant'Eulalia e A Pol. Atletica Serramanna.

DELIBERA N.406/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL. ASSI CREMONA (cod. FIP 052454) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione A.S. DIL. LIBERTAS MONACALIERI/AS DIL. ASSI CREMONA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. ASSI CREMONA (cod. FIP 052454) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.S. DIL. LIBERTAS MONACALIERI/A.S. DIL. ASSI CREMONA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.407/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA (cod. FIP 007205) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GOTTI CLAUDIO/ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA (cod. FIP 007205) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GOTTI CLAUDIO/ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.408/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ASD MERCEDE BASKET ALGHERO/ASD FORTITUDO ANAGNI MMX;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD MERCEDE BASKET ALGHERO/ASD FORTITUDO ANAGNI MMX.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.409/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ROBUR ET FIDES (cod. FIP 000109) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MELLER STEFANO/ROBUR ET FIDES;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ROBUR ET FIDES (cod. FIP 000109) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MELLER STEFANO/ROBUR ET FIDES.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.410/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL. MOLA (cod. FIP 052179) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GIUFFRE' ALESSIO MARIA/ASD PALL. MOLA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL. MOLA (cod. FIP 052179) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIUFFRE' ALESSIO MARIA/ASD PALL.MOLA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.411/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD NUOVA FORTITUDO (cod. FIP 052173) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione PETTENUZZO MASSIMO/ASD FORTITUDO VITERBO;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD NUOVA FORTITUDO (cod. FIP 052173) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PETTENUZZO MASSIMO/ASD FORTITUDO VITERBO.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.412/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD NUOVA CEST. SAN SEVERO (cod. FIP 051516) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CENTRONE FRANCESCO/SSD NUOVA CEST. SAN SEVERO;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD NUOVA CEST. SAN SEVERO (cod. FIP 051516) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CENTRONE FRANCESCO/SSD NUOVA CEST. SAN SEVERO.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.413/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A. DIL. BASKET FRANCAVILLA (cod. FIP 000895) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SARLI ARCANGELO/A. DIL. BASKET FRANCAVILLA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. DIL BASKET FRANCAVILLA (cod. FIP 000895) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SARLI ARCANGELO/A. DIL. BASKET FRANCAVILLA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.414/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione VICENZOTTI DEBORA/ AS DIL. SPORTING CLUB UDINE;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VICENZOTTI DEBORA/A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.415/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione POZZECCO FEDERICA/ A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia POZZECCO FEDERICA/A.S. DIL.SPORTING CLUB UDINE.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.416/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione DE BIASE SARA/ AS DIL. SPORTING CLUB UDINE;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DE BIASE SARA/A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.417/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SINONE ENRICO/AS DIL. SPORTING CLUB UDINE;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SINONE ENRICO/A.S. DIL. SPORTING CLUB UDINE.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.418/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società A.S. DIL. VASTO BASKET (cod. FIP 001584) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione GALLOTTI LORENZO/A.S. DIL VASTO BASKET;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.S. DIL. VASTO BASKET(cod. FIP 001584) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLOTTI LORENZO/A.S. DIL. VASTO BASKET.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.419/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LAPENNA VINCENZO JACOPO/S.S. SUTOR SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LAPENNA VINCENZO JACOPO/S.S. SUTOR SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.420/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società CRAS TARANTO SOC. COOP DIL.ARL (cod. FIP 035446) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BALLARDINI SIMONA/CRAS TARANTO SOC. COOP. DIL. ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società CRAS TARANTO SOC. COOP DIL. ARL (cod. FIP 035446) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BALLARDINI SIMONA/CRAS TARANTO SOC. COOP. DIL. ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.421/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET NORD BARESE SSDARL (cod. FIP 052743) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ZACCARIELLO LEONARDO/BASKET NORD BARESE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET NORD BARESE SSDARL (cod. FIP 052743) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZACCARIELLO LEONARDO/BASKET NORD BARESE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.422/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET NORD BARESE SSDARL (cod. FIP 052743) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FERRARO INNOCENZO/BASKET NORD BARESE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET NORD BARESE SSDARL (cod. FIP 052743) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FERRARO INNOCENZO/BASKET NORD BARESE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.423/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società BASKET NORD BARESE SSDARL (cod. FIP 052743) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione PALOMBITO GIANCARLO/BASKET NORD BARESE SSDARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BASKET NORD BARESE SSDARL (cod. FIP 052743) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PALOMBITA GIANCARLO/BASKET NORD BARESE SSDARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.424/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD PALL. MAROSTICA SRL (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione DE ANGELIS SIMONE/SSD PALL. MAROSTICA SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD PALL.MAROSTICA SRL (cod. FIP 001180) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DE ANGELIS SIMONE/SSD PALL. MAROSTICA SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.425/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD PALL. MAROSTICA SRL (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione FEVOLA DANILO/SSD PALL. MAROSTICA SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD PALL. MAROSTICA SRL (cod. FIP 001180) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia FEVOLA DANILO/SSD PALL. MAROSTICA SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.426/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CAVINA DENIS/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (gen.);

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAVINA DENIS/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (gen.).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.427/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione CAVINA DENIS/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (feb.);

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CAVINA DENIS/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (feb.).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.428/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BERGAMASCHI LUIGI/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL (cod. FIP 043885) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BERGAMASCHI LUIGI/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 SSDRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.429/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BOTTIONI RICCARDO/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BOTTIONI RICCARDO/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.430/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.431/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione BANTI DIEGO/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia BANTI DIEGO/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.432/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione MECACCI MATTEO/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MECACCI MATTEO/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.433/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione NEGRI MATTEO/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NEGRI MATTEO/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.434/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione SANTAROSSA WALTER/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SANTAROSSA WALTER/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.435/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RODOLFO JUNIOR/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RODOLFO JUNIOR/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.436/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione LAPENNA JACOPO VINCENZO/PALL. LUCCA SSD ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LAPENNA JACOPO VICENZO/PALL. LUCCA SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.437/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società NUOVA PALL. CEGLIE 2001 A.D. (cod. FIP 046880) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione RUGGIERO ANTONIO/NUOVA PALL. CEGLIE 2001 A.D.;

D E L I B E R A

di dichiarare lo stato di morosità della società NUOVA PALL. CEGLIE 2001 A.D. (cod. FIP 046880) fissando il termine del 13.06.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RUGGIERO ANTONIO/NUOVA PALL. CEGLIE 2001 A.D.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.438/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2014 - 2015 inerenti i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, la Coppa Italia ed i Campionati Giovanili;

esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;

precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2014/2015, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;

ritenuta le proposte meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di emanare le Disposizioni Organizzative per l'anno sportivo 2014/2015, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.439/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2014 - 2015 inerenti le normative e le procedure di tesseramento nei Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, nella Coppa Italia e nei Campionati Giovanili;
- esaminata la proposta formulata dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative - Tesseramento integra, per l'anno sportivo 2014/2015, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenuta la proposta meritevole dei accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative – Tesseramento per l'anno sportivo 2014/2015, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.440/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto che, in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2013/2014, nel campionato di DNB è obbligatoria la nomina del Responsabile del Settore Giovanile con la qualifica minima di "Allenatore";
- considerato che la società A.S.D. Pall. S. Michele (cod. FIP 050989) ha nominato quale Responsabile del Settore Giovanile il Sig. Antonio Borrelli (Tessera C.N.A. 015156) in possesso della qualifica di "Allenatore di Base";
- preso atto che la società A.S.D. Pall. S. Michele (cod. FIP 050989) è neopromossa;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere alla società A.S.D. Pall. S. Michele (cod. FIP 050989), in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2013/2014, la possibilità di tesserare gare in qualità di Responsabile del Settore Giovanile il Sig. Antonio Borrelli (Tessera C.N.A. 015156) in possesso della qualifica di "Allenatore di Base".

DELIBERA N.441/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto che il Progetto Istruttore Giovanile prevede, per gli Allenatori di Base, la possibilità di sostenere il solo esame abilitativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile;
- considerata la richiesta pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Toscana, Sig. Simone Cardullo, volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di Istruttore Giovanile all'Allenatore di Base Zucconi Pier Vincenzo (Tessera C.N.A. 020592);

preso atto dell'impegno profuso dal tesserato Zucconi Pier Vincenzo (Tessera C.N.A. 020592), in occasione degli incontri formativi organizzati sia dalla Commissione Regionale Allenatori della Toscana sia dal C.N.A.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere all'Allenatore di Base Zucconi Pier Vincenzo (Tessera C.N.A. 020592), a partire dal mese di luglio 2014, la qualifica di Istruttore Giovanile.

DELIBERA N.442/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dal Responsabile della Preparazione Fisica, Prof. Francesco Cuzzolin, volta ad introdurre la nuova qualifica di "Preparatore Fisico di Base";

considerato che attualmente la qualifica di "Preparatore Fisico", ottenuta dopo la partecipazione all'apposito corso ed il superamento del relativo esame, permette di essere tesserato gare fino al campionato Professionistico di serie A;

preso atto della necessità di creare un percorso formativo regionale, al quale accedere anche se non in possesso della Laurea in Scienze Motorie, e di dare alle società risorse qualificate locali da far crescere;

visto che a partire dal 1° aprile 2015 potranno essere organizzati a livello regionale i corsi per Preparatori Fisici di Base, secondo le modalità che saranno successivamente rese note;

considerato che i Preparatori Fisici di Base, a partire dall'anno sportivo 2015/2016, potranno essere tesserati gare ed iscritti a referto fino ai campionati di DNB ed A2/F;

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di introdurre, a partire dall'anno sportivo 2014/2015, la qualifica di "Preparatore Fisico di Base" che potrà essere tesserato gare ed iscritto a referto, a partire dall'anno sportivo 2015/2016, fino ai campionati di DNB ed A2/F.

DELIBERA N.443/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2014/2015;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2014/2015 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

| | |
|--|---|
| C.U. n. 1096 del 10.05.2014 – Consiglio federale n.6 | Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2014/2015 |
|--|---|

DELIBERA N.444/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2014/2015;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2011/2012 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

| | |
|--|---|
| C.U. n. 1097 del 10.05.2014 – Consiglio federale n.6 | Contributi a carico delle società non professionistiche anno sportivo 2014/2015 |
|--|---|

DELIBERA N.445/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.48, assunta dal Presidente federale in data 22 aprile 2014;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.48 assunta dal Presidente federale in data 22 aprile 2014.

DELIBERA N.446/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti in particolare gli articoli 53 e 55 dello Statuto riguardanti rispettivamente la Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva e la Commissione Giudicante Nazionale;

vista la delibera n.84/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, ratificata con propria delibera n.52/2013 del 17 luglio 2013, con la quale sono stati nominati i Componenti della Commissione Giudicante Nazionale per il quadriennio olimpico 2013/2016;

ravvisata la necessità di integrare la composizione dell'attuale Commissione Giudicante Nazionale con un ulteriore Componente Supplente;

esaminata da parte della Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva la candidatura presentata dal Prof. Angelo Maietta;

preso atto del parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, riunitasi il 5 maggio u.s., in ordine alla sussistenza, in capo al soggetto suindicato, dei requisiti (ex art. 48 Statuto) necessari per rivestire la carica di Componente Supplente della Commissione Giudicante Nazionale;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, il prof. Angelo Maietta quale Componente Supplente della Commissione Giudicante Nazionale.

DELIBERA N.447/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti in particolare gli articoli 53 e 56 dello Statuto riguardanti rispettivamente la Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva ed il Giudice Sportivo Nazionale;

vista la delibera n.87/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, ratificata con propria delibera n.55/2013 del 17 luglio 2013, con la quale sono stati nominati il Procuratore federale, il Procuratore federale Aggiunto ed i Sostituti per il quadriennio olimpico 2013/2016;

ravvisata la necessità di procedere alla nomina di ulteriori due Sostituti Procuratori;

preso atto delle dimissioni dalla carica di Sostituto Giudice Sportivo Nazionale rassegnate con lettera del 5 maggio 2014 dall'Avv. Marta Degli Esposti;

esaminate da parte della Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva le candidature presentate dagli Avv.ti Sara Cobianchi e Marta Degli Esposti;

preso atto del parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, riunitasi il 5 maggio u.s., in ordine alla sussistenza, in capo ai suindicati soggetti, dei requisiti (ex art. 48 Statuto) necessari per rivestire la carica di Sostituti Procuratori;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, gli Avv.ti Sara Cobianchi e Marta Degli Esposti Sostituti Procuratori.

DELIBERA N.448/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.42, assunta dal Presidente federale in data 27 marzo 2014, con la quale è stata autorizzata l'iscrizione a referto di dodici atlete nella Coppa Italia di Serie A2 Femminile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.42 assunta dal Presidente federale in data 27 marzo 2014.

DELIBERA N.449/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.43, assunta dal Presidente federale in data 2 aprile 2014, con la quale è stato annullato il play out nella Poule Retrocessione B del Campionato di A3 femminile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.43 assunta dal Presidente federale in data 2 aprile 2014.

DELIBERA N.450/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.47, assunta dal Presidente federale in data 15 aprile 2014, con la quale, a seguito della riforma del Campionato di Divisione Nazionale C, sono state adeguate le promozioni del girone calabro/siciliano;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.47 assunta dal Presidente federale in data 15 aprile 2014.

DELIBERA N.451/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta della Società BASKET SCAFATI 1969 SSDARL partecipante al Campionato di Divisione Nazionale B, tendente ad ottenere il posticipo delle date del concentramento promozione al girone Silver del Campionato di Divisione Nazionale A previsto per il 18 e 19 giugno 2014;

preso atto che tali date coincidono con la programmazione delle prove scritte degli Esami di Stato per l'anno scolastico 2013/2014;

ritenuto opportuno non penalizzare le formazioni che utilizzano atleti di categoria giovanile;

acquisito il parere favorevole del Settore Agonistico e della Lega Nazionale Pallacanestro;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di posticipare le date di svolgimento del concentramento per la promozione al girone Silver del Campionato di Divisione Nazionale A al 21 e 22 giugno 2014.

DELIBERA N.452/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede di variare la formula di svolgimento della Poule Retrocessione D del Campionato di Divisione Nazionale B annullando la retrocessione prevista per la squadra ultima classificata al termine della prima fase;

preso atto della rinuncia della Società SSD NUOVA CEST. SAN SEVERO SRL pervenuta in data 23 aprile 2014;

vista la propria delibera n. 323/2014 del 22 marzo 2014 con la quale, a seguito della rinuncia al Campionato di Serie A1 della Società Cus Chieti, è stato deliberato l'annullamento delle retrocessioni al Campionato di Serie A2 Femminile a.s. 2014/2015;

ritenuta la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di considerare la Società SSD NUOVA CEST. SAN SEVERO SRL come ultima classificata della Poule Retrocessione D del Campionato di Divisione Nazionale B e, conseguentemente, di annullare la retrocessione al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2014/2015.

DELIBERA N.453/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la quale chiede di variare la formula di svolgimento della Poule Retrocessione F del Campionato di Divisione Nazionale C annullando la retrocessione prevista per la squadra ultima classificata al termine della prima fase;

preso atto della rinuncia della Società A.S.D. PALL. BENEVENTO pervenuta in data 20 febbraio 2014;

vista la propria delibera n. 323/2014 del 22 marzo 2014 con la quale, a seguito della rinuncia al Campionato di Serie A1 della Società Cus Chieti, è stato deliberato l'annullamento delle retrocessioni al Campionato di Serie A2 Femminile a.s. 2014/2015;

ritenuta la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento;

acquisito il parere positivo del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

di considerare la Società A.S.D. PALL. BENEVENTO come ultima classificata della Poule Retrocessione F del Campionato di Divisione Nazionale C e, conseguentemente, di annullare la retrocessione al Campionato di C regionale a.s. 2014/2015.

DELIBERA N.454/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto del cospicuo aumento delle promozioni in Divisione Nazionale C a.s. 2014/2015 a seguito della rimodulazione dell'organico del Campionato;

considerato che una eventuale rinuncia alla promozione, come previsto dall'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare, non darebbe precedenza ad una Società della stessa Regione;

ritenuto opportuno non modificare la distribuzione delle squadre di Divisione Nazionale C sul territorio nazionale;

ritenuto pertanto necessario prevedere che le Società che hanno partecipato al Campionato di C Regionale e che hanno acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2014/2015 possano rinunciarvi entro il termine d'iscrizione al Campionato previsto per il 9 luglio 2014 senza incorrere in sanzione, lasciando il diritto di partecipazione alla prima non promossa della Regione;

DELIBERA

di stabilire che le Società che hanno partecipato al Campionato di C Regionale e che hanno acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2014/2015 possano rinunciarvi entro il termine d'iscrizione al Campionato previsto per il 9 luglio 2014 senza incorrere in sanzione, lasciando il diritto di partecipazione alla prima non promossa della Regione.

Le rinunce pervenute oltre la data del 9 luglio 2014 verranno sanzionate come previsto all'articolo 13 del Regolamento Esecutivo gare e le sostituzioni verranno effettuate come previsto all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo gare.

DELIBERA N.455/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza dalla Società 048682 Dike Basket Napoli, avente diritto al Campionato di Serie A2 Femminile, con la quale richiede l'ammissione al Campionato di Serie A1 Femminile;

vista l'istanza della Società 054178 ASD DINAMO LAB, neoaffiliata, con la quale richiede l'ammissione al Campionato di DNA Silver o al Campionato di DNB;

vista l'istanza della Società 003901 PALL. MONCALIERI-SAN MAURO, che ha partecipato a Campionati giovanili, con la quale richiede l'ammissione al Campionato di DNC;

considerato che quanto richiesto esula dalle normali procedure di ripescaggio come da art.9 del Regolamento Esecutivo Gare;

fatta salva la facoltà del Consiglio federale di ammettere una Società sportiva ad un Campionato non Professionistico anche in aggiunta all'organico deliberato nell'ordinamento e rispetto ad eventuali squadre riserva determinate ai sensi dell'art.9 del R.E. Gare;

ravvisata altresì l'opportunità di modificare le denominazioni dei Campionati Nazionali, come da indicazione della Presidenza;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di considerare come squadre riserva le Società:
 - DIKE BASKET NAPOLI per il Campionato di serie A1 Femminile,
 - ASD DINAMO LAB per il Campionato di DNB
 - PALL. MONCALIERI-SAN MAURO per il Campionato di DNC,
- di inserire in ultima fascia, come ultime aventi diritto, all'interno dell'apposita classifica delle squadre riserva per l'anno sportivo 2014/15, stilata secondo i dettami dell'art.9 del Regolamento Esecutivo Gare le Società ASD DINAMO LAB e PALL. MONCALIERI-SAN MAURO;
- di classificare la Società DIKE BASKET NAPOLI, in quanto avente diritto ad iscriversi come squadra riserva, così come previsto all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare;
- di ribadire che è fatta salva la facoltà del Consiglio federale di ammettere una Società sportiva ad un Campionato non Professionistico anche in aggiunta all'organico deliberato nell'ordinamento e rispetto ad eventuali squadre riserva determinate ai sensi dell'art.9 del Regolamento Esecutivo Gare;
- di precisare che le società di cui sopra devono formalizzare entro il termine del 9 luglio, l'iscrizione in qualità di squadra riserva versando quanto previsto per l'iscrizione al Campionato cui hanno chiesto di partecipare;
- di modificare le denominazioni dei Campionati Nazionali come segue:
 - Divisione Nazionale A Gold in SERIE A2 GOLD
 - Divisione Nazionale A Silver in SERIE A2 SILVER
 - Divisione Nazionale B in SERIE B
 - Divisione Nazionale C in SERIE C
- di conferire mandato alla Commissione Carte federali per sostituire tutte le denominazioni dei Campionati all'interno dei Regolamenti federali.

DELIBERA N.456/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la bozza di convenzione USAP/NLNP ed i relativi allegati presentata dalle Associazioni interessate;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali nella quale ha esposto osservazioni come da documentazione presente agli atti della riunione di Consiglio federale;

ritenute le osservazioni meritevoli di accoglimento;

considerato che le osservazioni verranno rese note alle componenti interessate con apposita comunicazione;

ritenuto di subordinare la presa d'atto del protocollo d'intesa al recepimento in toto delle osservazioni formulate e condivise di cui sopra;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente della Commissione Carte federali affinché rilevi le osservazioni illustrate per trasmetterle alle Associazioni interessate dall'accordo.

Di subordinare la presa d'atto della convenzione USAP/LNP e dei relativi allegati al recepimento delle osservazioni formulate in sede di riunione consiliare.

DELIBERA N.457/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza pervenuta in data 24 aprile 2014 con la quale si richiede, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il tesseramento nazionale dell'atleta BOZHENSKI Stanislav Petkov, nato in Bulgaria il 22 giugno 1979 e cittadino bulgaro;
- vista l'istanza avanzata in data 4 aprile 2014 dall'atleta BARTOLI Carlos Andres, nato in Argentina il 26 settembre 1979 e cittadino italiano con la quale richiede, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il tesseramento nazionale per la Società AICS Amatori Sport che ha acquisito il diritto a partecipare al campionato di Divisione Nazionale C 2014/2015;
- preso atto della riforma del campionato di Divisione Nazionale C per l'anno sportivo 2014/2015, per effetto della quale l'organizzazione di siffatto campionato sarà demandata ai Comitati Regionali in collaborazione con il Settore Agonistico assumendo la denominazione di Campionato di Serie C maschile;
- visto l'articolo 51 del Regolamento Esecutivo Gare in cui si stabilisce che alle Società che partecipano al primo ed al secondo Campionato senior maschile ed al primo Campionato femminile, è consentito iscrivere in lista elettronica un numero massimo di 2 atleti senior non di formazione italiana;
- considerato che a far data dall'anno sportivo 2015/2016 esisterà un solo Campionato di Serie C ad organizzazione regionale;
- ritenuto a seguito del prossimo riordino del Campionato di cui sopra, di prevedere la possibilità di iscrivere a referto massimo un atleta non di formazione italiana al fine di permettere alle società interessate una corretta programmazione tecnica nell'anno precedente in cui le squadre rientreranno nell'alveo dei Campionati territoriali;
- ritenuto altresì necessario provvedere ad una modifica delle modalità di tesseramento degli atleti non di formazione italiana integrando le Disposizioni Organizzative Anuali licenziate in data odierna;

DELIBERA

- di autorizzare, in deroga all'articolo 10 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, il tesseramento degli atleti non di formazione italiana nel campionato Nazionale di Serie C maschile s.s. 2014/2015 e di permettere alle Società partecipanti a tale campionato l'inserimento in lista Elettronica di massimo un (1) atleta non di formazione italiana;
- di conferire mandato alla Commissione Carte Federali di redigere la nuova procedura di tesseramento.

DELIBERA N.458/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.45/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 aprile 2014, con la quale è stato stabilito di autorizzare, in deroga all'articolo 49 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare, gli atleti Under 19 della Pallacanestro Reggiana, facenti parte l'organico della prima squadra, a disputare la gara del concentramento interregionale del Campionato Divisione Nazionale Giovanile Under 19 d'Eccellenza in programma il giorno 1° maggio 2014 e la gara n.219 tra Reyer Venezia (cod. FIP 051534) e Pallacanestro Reggiana (cod. FIP 002821), valida per la tredicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A anno sportivo 2013/2014, in programma nella medesima giornata solare;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.45/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 aprile 2014.

DELIBERA N.459/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.49/2014, assunta dal Presidente federale in data 30 aprile 2014, con la quale è stato stabilito di autorizzare, in deroga all'articolo 49 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare, gli atleti Under 19 della De Longhi Treviso, facenti parte l'organico della prima squadra, a disputare la gara del concentramento interregionale del Campionato Divisione Nazionale Giovanile Under 19 d'Eccellenza in programma il giorno 1° maggio 2014 e la gara n.5626 tra Europromotion Legnano (cod. FIP 033298) e De Longhi Treviso (cod. FIP 052711), valida per la fase ad orologio del Campionato di Serie DNB anno sportivo 2013/2014, in programma nella medesima giornata solare;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.49/2014, assunta dal Presidente federale in data 30 aprile 2014.

DELIBERA N.460/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.50/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 maggio 2014, con la quale è stato stabilito di autorizzare, in deroga all'articolo 49 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare, gli atleti Under 19 della soc. Junior Basket Ravenna a disputare la gara della Finale nazionale del Campionato Under 19 d'Elite del 9 maggio 2014 e la gara n.5794 tra Acmar Ravenna (cod. FIP 017207) e Mobytt Ferrara (cod. FIP 052478), valida per i quarti di finale della fase Play Off del Campionato di Serie DNA Silver anno sportivo 2013/2014, in programma nella medesima giornata solare;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.50/2014, assunta dal Presidente federale in data 8 maggio 2014.

DELIBERA N.461/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 44/2014, assunta dal Presidente federale in data 9 aprile 2014, con la quale è stato autorizzato il Comitato Regionale Calabria a svolgere l'Assemblea Straordinaria il 10 maggio 2014 per eleggere il Componente del Consiglio Direttivo Regionale mancante per il quadriennio olimpico 2013/2016;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.44/2014, assunta dal Presidente federale in data 9 aprile 2014.

DELIBERA N.462/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 46/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 aprile 2014, con la quale è stato autorizzato il Presidente del Comitato Regionale Sicilia ed il Presidente del Comitato Provinciale di Catania a trasferire la sede del Comitato Provinciale di Catania entro il mese di aprile, nei locali messi a disposizione dal CONI Point, in Via Galermo 166/bis Catania;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere.

DELIBERA

di ratificare la delibera n.46/2014, assunta dal Presidente federale in data 15 aprile 2014.

DELIBERA N.463/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nuova organizzazione territoriale che porterà i Comitati Regionali ad assumere la gestione dell'attività agonistica degli Uffici Tecnici Provinciali che saranno chiusi al 30 giugno 2014;

viste le proprie delibere n. 325/2012 e 453/2012 e la n. 333 assunta in data 22 marzo 2014 che prevedono la chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali al 30 giugno 2014;

considerato che la riorganizzazione dei Comitati Provinciali richiede una serie di attività piuttosto corpose innanzitutto dal punto di vista amministrativo;

visto che il Bilancio 2014 per i Comitati oggetto di chiusura amministrativa sarà l'ultimo che verrà redatto e che tutte le situazioni patrimoniali a fine anno dovranno essere chiuse e trasferite al Comitato Regionale di competenza;

- ravvisata la necessità di garantire una transizione fluida verso la nuova Organizzazione Territoriale;
- individuati nei Sigg. presenti nel sottostante elenco persone in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di Commissario liquidatore;

DELIBERA

di nominare i Sigg. presenti nel sottostante elenco Commissari liquidatori dei rispettivi Comitati Provinciali indicati con l'incarico di compiere una analisi di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi con scadenza successiva al 31 ottobre 2014 ed in particolare:

1. Individuare la data di scadenza del contratto di affitto e comunicare con largo anticipo il recesso al proprietario dell'immobile. Nel caso in cui il Comitato Regionale intenda comunque conservare una sede nella provincia, il contratto potrà essere rinnovato, intestandolo al Comitato Regionale. La valutazione sul rinnovo del contratto di locazione deve essere effettuata, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi ed è soggetta all'approvazione del Consiglio federale.
2. Nel caso in cui si decida di chiudere l'Ufficio, comunicare agli enti competenti (ad. es. Comune) la decisione di abbandonare l'edificio, onde evitare l'addebito di oneri (ad es. Tarsu) in capo alla Federazione.
3. Disdire o volturare, a far data dal 4 novembre 2014, tutti i contratti di utenza ed assistenza stipulati dal Comitato Provinciale. Il Presidente Regionale valuterà e provvederà a sottoscrivere eventuali nuovi contratti per le necessità dell'Organo provinciale, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi.
4. Prevedere solamente contratti di collaborazione o lettere di incarico con scadenza antecedente al 31 ottobre 2014 e qualora fossero in corso contratti con durata superiore, provvedere a disdirli od a raggiungere un'intesa per la modifica del termine di scadenza.

I Commissari liquidatori inoltre assumono l'incarico di:

1. Accertare ed incassare tutti i crediti vantati dal Comitato Provinciale di competenza e provvedere alla liquidazione ed al pagamento di tutti i debiti.
2. Chiusura di tutti i conti intestati al Comitato Provinciale.

Fino alla chiusura amministrativa, tutta la gestione amministrativa del Comitato Provinciale viene affidata al Commissario liquidatore.

| NOMINATIVO | PROVINCIA |
|-------------------|------------------|
| Folco DONATI | BRESCIA |
| Giuseppe VENTRE | BERGAMO |
| Antonio PINI | COMO |
| Roberto NARDI | PADOVA |
| Massimo TURNI | REGGIO EMILIA |
| Domenico IMMUCCI | TREVISO |
| Claudio BARDINI | UDINE |
| Alberto SACCHI | VARESE |
| Lucio CESCATO | VICENZA |

DELIBERA N.464/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n. 453 del 9 giugno 2012 e n. 333 del 22 marzo 2014 con le quali veniva approvata "con effetto immediatamente operativo a partire dal 1° luglio 2012, 1° luglio 2013 e dal 1° luglio 2014 la chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali;

considerato che la Consulta dei Presidenti Regionali ha richiesto la possibilità, per esigenze di carattere tecnico sportivo, di conservare attivi alcuni Uffici Tecnici Provinciali, sulla base di specifiche istanze dei Presidenti Regionali;

visto che il documento "Proposte di linee guida per la riorganizzazione della struttura territoriale FIP" prevedeva la possibilità di istituire degli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le Province;

preso atto delle istanze ricevute dai singoli Presidenti Regionali contenenti valutazioni di carattere generale sulla organizzazione di ogni singola regione;

analizzata la possibilità di mantenere e di prevedere l'istituzione degli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le Province, su richiesta del Comitato Regionale, motivata dal fatto che si prevede che lo stesso gestisca un quantitativo significativo di gare che, dal punto di vista logistico, non sarebbe agevole gestire direttamente dal Comitato Regionale;

ritenuto opportuno prevedere che gli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le Province sono posti sotto la diretta responsabilità del Presidente Regionale, non sono dotati di autonomia amministrativo-contabile e svolgono compiti meramente operativi legati alla gestione dei campionati affidati loro;

considerato il modello unico per la gestione a livello territoriale dell'Ufficio Tecnico Regionale distaccato approvato dal Consiglio federale con delibera n. 333 del 22 marzo 2014;

DELIBERA

di approvare la dislocazione degli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le province per l'anno sportivo 2014-2015, così come descritta nella tabella che segue, prevedendo che gli stessi sono posti sotto la diretta responsabilità del Presidente Regionale, non sono dotati di autonomia amministrativo-contabile e svolgono compiti meramente operativi legati alla gestione dei Campionati a loro affidati:

| COMITATO | TIPOLOGIA |
|-----------------|--------------------------------------|
| BERGAMO | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| BRESCIA | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| CATANIA | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| CATANZARO | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| COSENZA | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| LIVORNO | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| PADOVA | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| PESARO | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| REGGIO EMILIA | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| SASSARI | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| TREVISO | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| UDINE | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| VARESE | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
| VERONA | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| VICENZA | Ufficio Tecnico Regionale distaccato |
|---------|--------------------------------------|

DELIBERA N.465/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ritenuto di dover assicurare alle Strutture Territoriali la disponibilità per far fronte alle spese per l'attività sportiva e per le spese di funzionamento;
- vista la necessita di adeguare il modello parametrico per l'erogazione dei contributi ordinari ai Comitati in considerazione della riorganizzazione Territoriale;
- preso atto delle modifiche apportate dalla Commissione istituita appositamente per la revisione del modello parametrico presieduta dal Presidente SOT Giancarlo Galimberti e composta da Giuseppe De Angelis e Giorgio Mapelli;
- preso atto dell'approvazione della Consulta dei Presidenti Regionali che si è svolta a Rimini il 25 aprile 2014;

DELIBERA

di approvare le modifiche apportate al Modello parametrico come di seguito indicato:

- € 3.000 per ogni provincia riconosciuta dalla FIP in cui non è istituito un ufficio tecnico;
- € 3.000 al Comitato Regionale Valle d'Aosta e Provincia Autonoma Bolzano;
- riconoscimento di un contributo amministrativo ai Comitati non provvisti di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o interinale, secondo fasce di attività svolte;
- riconoscimento di contributo per attività di formazione secondo fasce di appartenenza;
- ripartizione della restante parte in proporzione alla fascia di appartenenza per iniziative di carattere promozionale sul territorio.

DELIBERA N.466/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della nota del 9 aprile 2014, che il CONI ha inviato alla Segreteria Generale in merito alla riorganizzazione delle Sedi dei CONI Point sul territorio;
- preso atto altresì della proposta del CONI che mette a disposizione del Provinciale di La Spezia una nuova sede in Viale Italia 547;
- visto il verbale del 28 aprile 2014 del CONI Regionale Liguria, sul quale viene riportata la distribuzione degli spazi alle strutture territoriali delle diverse Federazioni Sportive tra cui la FIP;
- esaminata la valutazione positiva del Presidente del Comitato Regionale Liguria di trasferire la sede del Comitato Provinciale di La Spezia da Via Vittorio Veneto 173 alla nuova sede messa a disposizione dal CONI in Viale Italia 547;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del SOT;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Regionale Liguria ed il Delegato del Comitato Provinciale La Spezia, a trasferire il Comitato Provinciale La Spezia nella nuova sede messa a disposizione dal CONI Point, in Viale Italia n. 547.

DELIBERA N.467/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della nota del 9 aprile 2014, che il CONI ha inviato alla Segreteria Generale in merito alla riorganizzazione delle Sedi dei CONI Point sul territorio;
- preso atto altresì della proposta del CONI che mette a disposizione del Comitato Provinciale di Isernia una nuova sede in Via Berta;
- esaminata la valutazione positiva del Delegato del Comitato Regionale Molise, con la quale, sentito il Delegato di Isernia, conferma la possibilità il trasferimento nei tempi previsti della sede del Provinciale di Isernia da Via dei Graziani n. 2 alla nuova sede messa a disposizione dal CONI in Via Berta;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del SOT;

DELIBERA

di autorizzare il Delegato del Comitato Regionale Molise ed il Delegato del Comitato Provinciale Isernia, a trasferire il Comitato Provinciale Isernia nella nuova sede messa a disposizione dal CONI Point, in Via Berta.

DELIBERA N.468/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto del fatto che molte sono le figure professionali che si muovono intorno alla pallacanestro intesa sia come attività sportiva (atleti, allenatori, arbitri...) che prettamente manageriale e di organizzazione di eventi;
- considerato che per arbitri, allenatori, istruttori minibasket, preparatori fisici e atleti la FIP prevede programmi di formazione ed aggiornamento;
- visto il buon esito riscontrato dai corsi di preparazione e di aggiornamento per dirigenti accompagnatori e per i procuratori sportivi già organizzati dalla Federazione;
- avuto presente che, per quanto attiene all'attività delle squadre di club, la Federazione ritiene fondamentale inserirsi nell'ambito della formazione di tali figure per cercare di renderle sempre più qualificate al fine di migliorare sia l'espressione più squisitamente agonistica della pallacanestro ma anche tutte quelle attività di "contorno" che, di fatto, rendono possibile l'intero processo organizzativo di questo sport;
- vista la richiesta di riconoscimento da parte della FIP della qualifica di Direttore Sportivo;

riscontrata l'esigenza di intervenire sulla preparazione della figura del Direttore Sportivo, soggetto chiave nell'attività dei club e che nel corso degli anni ha visto modificare ed ampliare il suo ruolo fino a diventare un vero e proprio manager nell'ambito delle società al fine di favorire lo sviluppo dell'intero movimento cestistico;

DELIBERA

di organizzare un seminario di alta formazione della durata di 2 giorni, esplicitamente diretto alla figura del Direttore Sportivo.

Tale corso, organizzato dal Settore Organizzazione Territoriale in collaborazione con la costituenda associazione dei Direttori Sportivi e di intesa con la Scuola dello Sport, dovrà approfondire, oltre agli aspetti più tecnici e specifici della pallacanestro, anche nozioni di marketing, di attività negoziale, la gestione del Settore giovanile, aspetti legati alla gestione delle collaborazioni, della contrattualistica e relativi aspetti fiscali.

Saranno invitati a partecipare al corso un numero ristretto di Direttori Sportivi per i quali saranno sostenute le spese di soggiorno.

DELIBERA N.469/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società Virtus Pallacanestro Bologna Spa (cod. FIP 050294) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 7 maggio 2014;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Virtus Pallacanestro Bologna Spa (cod. FIP 050294) con un'ammenda pari ad euro 15.000,00;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Virtus Pallacanestro Bologna Spa (cod. FIP 050294) un'ammenda pari ad euro 15.000,00.

DELIBERA N.470/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

- preso atto che la Società S.S. Sutor Srl (cod. FIP 000997) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 7 maggio 2014;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società S.S. Sutor Srl (cod. FIP 000997) con una penalizzazione di 3 punti da scontare nel Campionato 2014/2015;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società S.S. Sutor Srl (cod. FIP 000997) la penalizzazione di 3 punti da scontare nel Campionato 2014/2015.

DELIBERA N.471/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2014/2015 per il settore Professionistico;
- esaminata la proposta presentata dal Settore Agonistico redatta d'intesa con la Lega Basket Serie A;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative integra, per l'anno sportivo 2014/2015, i Regolamenti federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- ritenuta le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative – Settore Professionistico per l'anno sportivo 2014/2015, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.472/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004, con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- ascoltata la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura del Bilancio d'esercizio 2013 che presenta un utile d'esercizio di €/000 408; nella quale propone la seguente destinazione:
- €/000 100 a fondo di dotazione;
- €/000 308 ad incremento della riserva indivisibile;
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio d'esercizio 2013, nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad €/000 100 a fondo di dotazione ed €/000 308 ad incremento della riserva indivisibile.

DELIBERA N.473/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la comunicazione del CONI prot. n.188 del 30 aprile 2014 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2014;

ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2014 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2014;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2014;

DELIBERA

- di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2014 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.474/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD (cod. FIP 007690) con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI), iscritta al Campionato Under 14 maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da POLISPORTIVA SAN GIULIANO ASD a SSD SRL POLISPORTIVA SAN GIULIANO con sede in SAN GIULIANO MILANESE (MI).

DELIBERA N.475/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione POTENZA 84 SSD ARL (cod. FIP 000333) con sede in POTENZA, iscritta al Campionato Under 19 maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da POTENZA 84 SSD ARL (cod. FIP 000333) a A.S.D. POTENZA '84 con sede in POTENZA.

DELIBERA N.476/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società BK FRANCIACORTA POL. ADRENSE (cod. FIP 036166) iscritta al Campionato di Prima Divisione in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136, lettera A del R.O.;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società BK FRANCIACORTA POL. ADRENSE (cod. FIP 036166) da ADRO(BS) a ROVATO (BS) – Corso Bonomelli 22.

Roma, 10 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci